



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.35 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. ZAMPIERI GIOVANNI

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO	X	
8	POGGIANA MODESTO	X	
9	POPPI CONSUELO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO		X G
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	LORENZATO MATTIA		X
17	LAGO MICHELE	X	

Sono presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno 2014, ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamata la propria deliberazione n. 84 del 11 dicembre 2015, con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria";

Richiamata, altresì, la deliberazione di modifica del Regolamento di cui al punto precedente dell'ordine del giorno;

Visto il comma 703, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che l'IMU, istituita dall'articolo 13 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale;

Considerato che le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (articolo 1, comma 10)

E' riconosciuta un riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Tezze sul Brenta)

Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (articolo 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali del gruppo D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 27 luglio 2015, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2015:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- € 200,00 quale detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 4,60 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, e che predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ricordato che questa Amministrazione ha stabilito di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per l'abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

Rilevato che in data odierna vengono confermate dal Consiglio Comunale le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visti i decreti del Ministero dell'Interno, susseguitisi in questi mesi, con i quali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, in particolare:

- con decreto 28.10.2015 il termine è stato differito al 31 marzo 2016;

- con decreto 01.03.2016 il termine è stato prorogato al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) , secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*

Visto e richiamato l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 nel testo vigente che consente, qualora l'ente dovesse intervenire al ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2009 n° 296, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il gettito IMU anno 2015 (ultimo anno rendicontato), sulla base del quale è stato stimato il gettito IMU presunto per l'anno in corso in € 2.076.000,00 depurato della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale stimata in € 498.860,39;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in Legge 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Sig. Polo Gianpietro;

Quali dichiarazioni di voto intervengono:

LAGO MICHELE: il mio voto è contrario perché la legge di stabilità 2016 prevede il blocco dell'aumento dell'Imu ed aggiungo per fortuna, ma non è scritto da nessuna parte che non si possano prevedere delle riduzioni per particolari situazioni, ossia agevolazioni per famiglie o imprese non sono vietate, anzi sarebbero ben gradite dai cittadini.

CUCCAROLLO: sì, sulla falsariga di quanto detto anche per l'Irpef, siamo contrari anche noi, così anche per tornare al mio collega, nel senso che le promesse sono state ben altre ed ora ci ritroviamo di fronte alle solite cifre.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli nr. 12 e nr. 3 contrari (Innocentin, Cuccarollo e Lago Michele), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote dell'Imposta Municipale propria - IMU – deliberate per l'anno 2015 con propria delibera nr. 51 del 27 luglio 2015 come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari non escluse dall'imposta, vale a dire per le abitazioni aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- 7,60 per mille per i terreni agricoli;
- 9,00 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,40 per mille) per tutti gli altri immobili;
- 4,60 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, e che predetta aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

dando atto che sui fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta non è dovuta, ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2) di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo):
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce");
- 5) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU:
- 6) di dare atto che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- 7) di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione entro il termine previsto per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente;
- 8) di delegare il Responsabile dell'Area Contabile all'inserimento del presente atto nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché di pubblicarlo sul sito informatico istituzionale del Comune;
- 9) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 15 votanti n. 15
Favorevoli n. 12
Contrari n. 3 (Innocentin, Cuccarollo e Lago Michele)
Astenuiti n. 0
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2016.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 20.04.2016

F.to: Luison dott.ssa Orietta

Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: **Contabile**

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Data: 20.04.2016

F.to: Luison dott.ssa Orietta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott. ZAMPIERI GIOVANNI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);

E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata annullata con:
.....

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio